

**STATUTO**  
**DELL'ASSOCIAZIONE RIUNITA**

DI

**MUTUA ASSICURAZIONE MARITTIMA ITALIANA**

**STABILITA IN GENOVA**

**APPROVATO**

DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 25 DICEMBRE 1872

E MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 28 GENNAIO 1874



**GENOVA**

TIPOGRAFIA DEL GIORNALE *IL COMMERCIO DI GENOVA*

Vico Mele, N. 7, Piano Secondo.

1874.

**STATUTO**  
**DELL'ASSOCIAZIONE RIUNITA**  
**DI MUTUA ASSICURAZIONE MARITTIMA**  
**ITALIANA**  
**STABILITA IN GENOVA**

Approvato dall'Assemblea Generale del 25 Dicembre 1872

e modificato dall'Assemblea Generale del 28 Gennaio 1874.



**GENOVA**  
TIPOGRAFIA DEL GIORNALE *IL COMMERCIO DI GENOVA*  
Vico Mole, N. 7, Piano Secondo

—  
1874.

STATUTE

# STATUTO

---

## CAPO I.

Costituzione, Scopo e Durata dell'Associazione.

### ARTICOLO 1.

È costituita tra gli attuali associati e coloro che saranno ammessi a farne parte una associazione che col nome di ASSOCIAZIONE RIUNITA DI MUTUA ASSICURAZIONE MARITTIMA ITALIANA, ha lo scopo di mutuamente assicurare le navi a vela degli associati.

Ogni altra operazione è vietata.

La sua sede è in Genova.

### ART. 2.

La durata dell'associazione è indefinita quanto all'universale; è determinata dal tempo per cui ogni bastimento vi è ammesso quanto ai singoli associati.

L'Assemblea Generale potrà deliberare lo scioglimento nel solo caso in cui il valore complessivo delle navi mutuamente assicurate fosse inferiore ai sette milioni di lire.

### ART. 3.

L'associazione non ha né capitali né utili o profitti sociali, essendo unicamente costituita a ripartire fra tutti gli associati, mediante quote di contributo, i danni che ciascuno di essi soffre nelle sue navi per rischi assunti a pericolo comune nei modi e alle condizioni infra espresse.

## CAPO II.

### Condizioni dell' Associazione.

#### ART. 4.

Le sole navi nazionali possono essere mutuamente assicurate.

La Direzione potrà, previa autorizzazione del Consiglio, in circostanze eccezionali e per gravi motivi, dar facoltà all'associato di coprire la nave con bandiera estera, prescrivendone in tal caso il modo, il tempo e le condizioni.

#### ART. 5.

I comproprietari di una nave possono essere ammessi all'associazione o cumulativamente per l'intero valore della nave sulla dimanda dell'armatore, o separatamente per le rispettive partecipazioni sulla loro domanda.

#### ART. 6.

La domanda di ammissione nell'associazione è datata e sottoscritta dal richiedente, e importa da per se sola di pien diritto adesione al presente statuto.

Essa deve indicare:

1.° Il nome del bastimento con tutte le altre generalità necessarie ad accertarne la identità; 2.° Il nome del capitano destinato a comandarlo; 3.° Il domicilio che il richiedente elegge in Genova per tutti gli effetti giuridici di attinenza coll'associazione; 4.° Deve essere corredata di un estratto dell'atto di nazionalità della nave e del certificato della sua classificazione in un Registro accreditato.

Non saranno ammessi nell'associazione bastimenti che nella loro prima iscrizione abbiano avuto meno di nove anni di classe se in rovere o picc pine e di sette anni se in pino.

#### ART. 7.

Nessuna nave può essere ammessa nell'associazione senza una preventiva perizia da eseguirsi dai periti dell'associazione sulle basi stabilite dai suoi Regolamenti interni per constatare: 1.° Lo stato ed il valore della nave; 2.° I lavori che fossero necessari per metterla in grado di poter essere ammessa nell'associazione.

Art. 8.

I Direttori accolgono o rigettano la domanda d'ammissione, partecipando al richiedente la loro decisione per mezzo di lettera recapitata al domicilio eletto.

Nel caso di rifiuto è ammesso il richiamo al Consiglio d'Amministrazione.

La Direzione ed il Consiglio non sono obbligati a render conto dei motivi per i quali rifiutano l'ammissione.

Art. 9.

L'ammissione è constatata per ogni nave da un certificato che tien luogo di contratto, ed è sottoscritto da due almeno dei Direttori.

Esso deve indicare:

- 1.° Il nome, la specie e la portata della nave;
- 2.° La data e il luogo della sua costruzione, il numero d'iscrizione nei registri della Marina mercantile;
- 3.° Il nome e cognome dell'associato e la sua qualità di proprietario o comproprietario della nave o di armatore;
- 4.° Il nome e cognome del capitano;
- 5.° Il giorno in cui comincia e finisce l'associazione;
- 6.° Il valore determinato dalla perizia e quello per cui la nave rimane assicurata;
- 7.° E generalmente tutte le altre più importanti condizioni dell'associazione.

Art. 10.

Nessun bastimento può essere ammesso nell'associazione per un tempo minore di anni tre.

L'associazione può essere rinnovata fin che durano le condizioni richieste per l'ammissione.

S'intenderà rinnovata per un biennio successivo e così di biennio in biennio finché non sia notificato per mezzo di lettera, diffidamento in contrario, quattro mesi prima del termine dell'associazione, salvo sempre la condizione precedente.

Art. 11.

Il tempo dell'associazione è obbligatorio per l'associato il quale non può ritirarsi dall'associazione prima che sia spirato.

Art. 12.

La nave non potrà essere assicurata per una somma maggiore della valutazione indicata nell'ultima perizia.

La valutazione non avrà effetto che per un solo anno. Le scadenze delle valutazioni coincideranno sempre con quelle del primo giorno di uno dei tre quadrimestri dell'anno. Per i bastimenti che si iscrivono la valutazione potrà avere un effetto maggiore o minore di un anno onde regolarne la scadenza come sopra.

Prima che spiri l'anno e così in seguito d'anno in anno dovrà procedersi dalla maggioranza dei periti dell'associazione ad una nuova valutazione della nave, basandola sul certificato di classificazione debitamente visito, non che sulle risultanze dei precedenti rapporti di visita dei periti dell'associazione e tenuto calcolo della navigazione e vicende a cui fu esposta la nave.

Arrivando la nave in un porto del Regno, si procederà ad una visita della stessa per constatarne lo stato di conservazione e la sua abilità alla navigazione, e per determinare le riparazioni ed i lavori di cui potesse abbisognare.

Art. 13.

La valutazione potrà sempre nel corso dell'anno essere modificata mediante una perizia straordinaria, che potrà chiedersi dai Direttori o dall'associato ogni qual volta credano che il valore del bastimento sia diminuito per avarie e vicende sofferte od altra qualunque causa, o sia accresciuto per fatte riparazioni e miglioramenti.

Art. 14.

Le riparazioni ed i lavori che fossero ordinati dai periti dovranno essere eseguiti prima della partenza della nave, sotto pena di una eccezionale riduzione del suo valore o di essere cancellata dall'associazione a beneplacito del Consiglio.

Nella stessa pena incorrerà l'associato che sottragga la nave alla visita dei periti dell'associazione.

Art. 15.

Impugnandosi dalla Direzione o dall'associato le ordinazioni dei periti e le perizie di cui all'art. 7, si procederà ad una seconda visita della nave da due periti dell'associazione scelti da ciascuna delle parti, ed in caso di dissenso, da un terzo pure dell'associazione da essi periti nominato.

È in facoltà del Consiglio d'Amministrazione di controllare l'operato dei Direttori e dei periti per quanto riguarda le valutazioni e le visite dei bastimenti previste dagli articoli 7, 12 e 13 dello statuto e quando lo creda potrà intervenire e le deliberazioni da esso prese in proposito non potranno essere impugnate.

Art. 16.

Nessuna nave può essere assicurata nell'associazione per un valore eccedente le L. 200,000

Art. 17.

La nave ammessa nell'associazione non può essere assicurata fuori della medesima per una somma eccedente quella per cui fu valutata dai periti dell'associazione nemmeno sotto il pretesto di riparazioni, miglioramenti od altro.

Verificandosi questo caso, se avvenga sinistro, la maggior somma assicurata fuori dell'associazione sarà dedotta da quella per cui il bastimento è assicurato alla medesima e l'abbandono sarà pagato sotto questa deduzione a titolo di *salvo*.

È pure proibito sotto la stessa pena di fare assicurare l'ammontare dei noli fatti o da farsi, come pure qualunque altra somma che sotto qualunque siasi denominazione non rappresenti un valore effettivo esistente a bordo.

Art. 18.

Le spese delle perizie e visite ordinarie saranno a carico dell'associazione, quelle delle straordinarie di cui negli articoli 13 e 15 a carico della parte cui riuscirà contrario il risultato della perizia.

Le spese di trasferta dei periti fuori della sede della associazione sono a carico dell'associato.

Art. 19.

Ciascun associato deve pagare a titolo di deposito all'atto della sua ammissione, una somma equivalente all'un per cento della somma assicurata.

Tale somma non è restituita all'associato che finita la associazione all'epoca del regolamento del conto, e sotto deduzione di tutte quelle somme, di cui lo stesso fosse debitore verso l'associazione per qualunque titolo.

Art. 20.

La quota di contributo che deve pagarsi da ciascun associato al fine di ogni quadrimestre, è fissata dal Consiglio ad un tasso proporzionale approssimativamente corrispondente al riparto passivo verificatosi nel quadrimestre, comprendendosi le spese tutte di amministrazione.

L'avviso per il pagamento è pubblicato nel giornale scelto dal Consiglio per la pubblicazione di quanto possa interessare gli associati e notificato a ciascun associato al domicilio eletto.

L'associato non potrà mai ritardare il pagamento della quota di contributo col pretesto di non aver ricevuto l'avviso di pagamento.

Art. 21.

Il pagamento del riparto passivo deve essere fatto entro il primo mese del quadrimestre successivo a quello di cui si paga il riparto passivo.

Art. 22.

Se l'associato non paga il riparto passivo entro il termine stabilito, incorre di pien diritto, e senz'uso di alcuna pronuncia, nelle seguenti penalità:

1.° Paga una multa dell' un per cento al giorno sulla quota di riparto passivo per ogni giorno di ritardo.

2.° Perde il beneficio dell'associazione allo spirare del quadrimestre entro cui doveva pagarsi il riparto passivo.

3.° Non è mai liberato dall'obbligo di pagare il riparto passivo per tutto il tempo in cui fa parte dell'associazione e non può essere ammesso a pagare le quote di un quadrimestre successivo senza il previo pagamento delle quote arretrate e delle multe, e senza poter mai profittare del beneficio dell'associazione durante il tempo in cui l'avesse perduto.

Art. 23.

L'associato cessa di far parte dell'associazione per le cause seguenti:

- 1.° Suo fallimento;
- 2.° Spirazione del termine dell'associazione, semprechè sia stato notificato il diffidamento di cui all'art. 10;
- 3.° Sinistro della nave che dia diritto all'abbandono;

- 4.° Vendita volontaria o forzata della nave;
- 5.° Perdita della nazionalità salvo il disposto dell' art. 4;
- 6.° Dichiarazione di inabilità alla navigazione della nave.

Nel primo caso la cessazione è assoluta e comprende tutte le navi dell' associato. Negli altri è solo relativa alla nave che si trova nelle condizioni in essi previste.

Art. 24.

In caso di morte gli eredi continuano di pien diritto a godere dei benefizi della mutua assicurazione e a pagare i riparti passivi fino allo spirare del tempo per cui il defunto venne ammesso nell' associazione, a meno che il Consiglio non dia loro facoltà di ritirarsi dall' associazione.

Art. 25.

In caso di fallimento i creditori del fallito godranno di pien diritto del beneficio della mutua assicurazione per tutto il tempo per cui pagheranno i riparti passivi, previa dichiarazione scritta dai Sindaci.

Art. 26.

La nave per cui fu fatto ed accettato abbandono per causa di sinistro cessa immediatamente dal far parte dell' associazione.

In caso che l' abbandono non sia accettato dall' associazione l' associato potrà continuare il pagamento dei riparti passivi fino all' esito del giudizio, salvo a regolare il conto in base alla decisione.

Art. 27.

Se la vendita è fatta ad un associato, il compratore potrà continuare di pien diritto a godere dei benefizi della mutua assicurazione; se invece è fatta ad un non associato il bastimento cessa di far parte della associazione. Potrà però esservi riammesso qualora concorrano le condizioni volute dallo statuto. In ambi i casi il bastimento dovrà subire una nuova valutazione, quand' anche non fosse decorso l' anno a partire dall' ultima.

Art. 28.

La nave che perde la nazionalità e la bandiera cessa di pien diritto di far parte

dell'associazione, quand'anche lo associato continui ad esserne proprietario, se egli non si è preventivamente conformato al disposto dell'art. 4.

Art. 29.

La nave dichiarata inabile alla navigazione per vetustà o vizio intrinseco cessa di far parte dell'associazione quand'anche vi fosse stata ammessa per un tempo maggiore.

La dichiarazione di inabilità alla navigazione ha luogo per decreto della autorità competente.

Art. 30.

Il conto dell'Associato, che cessa di far parte dell'associazione per le cause indicate nell'articolo 23, è regolato alla fine del bimestre in corso all'epoca in cui è avvenuta la cessazione. Il conto sarà liquidato all'associato o suoi credi o creditori, entro il termine di un anno, a partire dalla spirazione di detto bimestre. Sarà a tale epoca restituita la quota di deposito, sotto deduzione delle quote passive, la cui liquidazione non fosse ancora effettuata per cause indipendenti dall'Amministrazione.

### CAPO III.

#### Dei rischi assunti dall'Associazione

Art. 31.

La mutua assicurazione ha principalmente per oggetto il corpo ed attrezzi della nave valutati nei modi indicati dal presente statuto.

Può per altro estendersi anche alla colonna, se l'associato ne faccia domanda; nel qual caso l'assicurazione della colonna è regolata dalle norme stabilite nel capo seguente.

Non è lecito agli associati farsi assicurare la colonna fuori dell'associazione; e quindi se l'associato non domanda all'associazione l'assicurazione della colonna, s'intende che voglia per essa rimanere allo scoperto e correrne i rischi.

In caso di contravvenzione a questo divieto la somma assicurata sulla colonna fuori dell'associazione sarà dedotta da quella per cui il bastimento è iscritto nella medesima in tutto a norma dell'articolo 17.

Art. 32.

L'associazione assume soltanto i rischi di mare quelli cioè che dipendono da vento, tempesta, naufragio, investimento, urto fortuito, cambiamento forzato di via o di viaggio, fuoco, pirateria ed in generale da ogni altro accidente di mare.

Assume pure il rischio della baratteria, colpa e mancanza del Capitano, equipaggio e passeggeri, quando non ne sia autore o complice l'associato.

Il rischio della baratteria non s'intenderà mai assunto per la parte di cui fosse proprietario il Capitano.

Art. 33.

L'associazione non assume veruno dei rischi seguenti, cioè: vizio intrinseco della nave, arresto per ordine di potenza, interdizione di commercio, guerra, ostilità, rappresaglia, blocco, cattura, confisca e molestia qualunque di governi amici o nemici riconosciuti o non riconosciuti e generalmente qualsiasi accidente o fortuna di guerra, commercio proibito o clandestino.

Art. 34.

L'associazione assume soltanto i sinistri maggiori seguenti:

- 1.° Mancanza di notizie.
- 2.° Scomparsione o distruzione totale della nave per naufragio, incendio od altro rischio assunto dall'associazione.
- 3.° Innavigabilità assoluta ed irreparabile della nave proveniente da sinistro di mare.
- 4.° Perdita o deterioramento di tre quarti per effetto di un rischio assunto dall'associazione, come al seguente articolo 38.

È derogato ad ogni contraria disposizione della legge.

Art. 35.

È escluso dai sinistri maggiori assunti dall'associazione l'investimento con rottura contemplato nell'art. 482 del Codice di Commercio.

In caso di investimento con rotture gravi nelle parti essenziali della nave, che non inducano il caso di innavigabilità assoluta di cui all'articolo precedente, non competerà all'associato l'azione di abbandono, ma avrà il diritto di essere dall'associazione rimborsato della spesa occorrente per la riparazione materiale dei danni delle rotture, in

basi di una perizia fatta nel modo stabilito dall' articolo 38, nel luogo ove dovrà essere eseguita la riparazione, delle spese per paghe e panatiche, e delle tasse del porto ove fu riparata la nave.

Essa riparazione sarà eseguita dall' associato sotto la sorveglianza dei periti del Registro in cui è iscritto, e dei rappresentanti dell' associazione ove essi esistono.

#### Art. 36.

In caso di mancanza di notizie i termini stabiliti dall' art. 487 del Codice di Commercio per aprire l' azione di abbandono sono ridotti alla metà.

#### Art. 37.

L' innavigabilità della nave è assoluta quando la riparazione ne è assolutamente impossibile per la natura dei guasti sofferti. Essa è irreparabile quando nel luogo del sinistro mancano i mezzi materiali di riparazione e la nave non può essere messa in istato, nemmeno con lo sbarco di tutto o parte del carico, di condursi o di essere rimorchiata in altro luogo ove esisterebbero questi mezzi. In ambi i casi deve constare della innavigabilità per pronuncia dell' autorità competente.

La spesa del rimorchio in detto caso sarà a carico dell' associazione, senza pregiudizio però dei diritti dell' associato pel computo del  $\frac{3}{4}$  e salvo alla stessa i diritti che gli potessero competere nei casi d' avaria comune.

Ogni altra causa d' innavigabilità non è considerata come sinistro maggiore, se non ne deriva la perdita o deteriorazione dei tre quarti come all' articolo seguente.

In casi gravi il Consiglio potrà concorrere alle spese di riparazione sopportate dall' associato.

#### Art. 38.

La perdita dei tre quarti si verifica quando le spese necessarie alla riparazione dei danni intrinseci sofferti dalla nave ascendono (fatte le deduzioni d' uso negli oggetti rimpiazzati) ai  $\frac{3}{4}$  del valore dato alla medesima dalle perizie di cui agli articoli 7 e 12.

Tali spese dovranno risultare da perizie fatte da periti nominati dall' autorità competente ed in contraddittorio degli Agenti dell' associazione ove essi esistono.

Nel calcolo dei tre quarti sono esclusi gli interessi dei cambi marittimi e le differenze nelle valutazioni della nave.

In casi gravi il Consiglio potrà concorrere alle spese di riparazione sopportate dall' associato.

**Art. 39.**

Sono avvenimenti estranei ai rischi dell'associazione il sequestro o la vendita della nave che siano conseguenza del non essersi dall'associato somministrati i fondi per ripararla o per pagare i cambi marittimi, i contributi di avaria, le paghe dell'equipaggio e qualunque altro debito della nave.

Lo stesso è dell'abbandono fatto dall'associato ai creditori della nave in forza dell'art. 311 del Codice di Commercio.

In nessuno di questi casi può esservi sinistro maggiore, se non vi sia la perdita dei tre quarti determinata sulle basi dell'articolo precedente.

**Art. 40.**

Verificandosi alcuni dei sinistri maggiori contemplati nell'art. 33 l'associato ha la scelta tra l'abbandono della nave e l'azione di avaria.

Se sceglie l'abbandono dovrà farlo nei modi e termini stabiliti dal Codice di Commercio.

Spirati questi termini egli sarà decaduto dall'azione di abbandono, ma gli rimarrà salva quella di avaria, la quale non sarà prescritta se non col lasso di cinque anni a termine di legge.

**Art. 41.**

L'associazione concorre pure a indennizzare gli associati per le avarie causate da investimento semplice, urto e incendio nella proporzione e alle condizioni seguenti:

Se il danno materiale e intrinseco a carico esclusivo della nave e dipendente dall'avvenimento ascende al 10 % del valore per cui la nave è valutata nell'associazione sarà accordata l'indennità del 20 p. % sul danno medesimo in proporzione della somma assicurata,

del 25 per % se ascende al 15		
30	—	20
35	—	25
40	—	30
45	—	35
50	—	40
55	—	45
60	—	50
65	—	55

del 70 per % se ascende al 60		
75	—	65
80	—	70

La liquidazione di queste indennità è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione il quale potrà sempre rifiutare l'ammissione di tutte quelle spese non riconosciute preventivamente dall'associazione ed approvate dai suoi agenti.

I danni di semplice avaria, non accennati nel presente articolo, restano a totale carico e pericolo dell'associato.

Art. 42.

I rischi assunti dall'associazione cominciano dalla data stabilita nel certificato di ammissione e durano finchè l'associato fa parte dell'associazione.

Art. 43.

L'associato, che è ammesso all'abbandono, deve essere rimborsato per intero del valore per cui la nave abbandonata era assicurata nell'associazione all'epoca del sinistro.

Il pagamento del sinistro dev' essere fatto all'associato nel termine di due mesi dalla data dell'abbandono, qualora entro questo termine l'associato abbia presentati i regolari documenti giustificativi del sinistro.

Art. 44.

L'abbandono della nave di cui siasi assicurata la colonna comprende tutti i noli delle mercanzie del viaggio in corso, anche esatti per anticipazione, sotto deduzione dei salari dell'equipaggio.

Quando la colonna non sia assicurata, l'abbandono della nave comprende tutti i noli delle mercanzie del viaggio in corso, anche esatti per anticipazione, sotto deduzione però delle spese incorse durante il viaggio e dei salari dell'equipaggio.

Quanto al nolo dei passeggeri, un terzo sarà devoluto all'associazione, se il prezzo del trasporto comprende gli alimenti dei passeggeri durante il viaggio, e metà in caso diverso, senza deduzione alcuna per qualunque causa, rinunciando l'associato alle disposizioni di legge contrarie a quest'articolo.

Art. 45.

La mutua assicurazione è nel rimanente regolata dai principii dell'assicurazione marittima e dalle disposizioni del titolo vii, lib. II del Codice di Commercio, in quanto sieno compatibili col presente statuto, e non siano dal medesimo modificate od escluse.

## CAPO IV.

### Assicurazione della Colonna.

#### Art. 46.

Sotto nome di colonna s' intendono assicurati il denaro consegnato al capitano per gli usi della nave, le vettovglie messe a bordo per l'equipaggio o i passeggeri, le anticipazioni dei salarj ai marinari, e le spese di spedizione, caricazione, ed altre necessarie alla sortita del bastimento dal porto per intraprendere la sua navigazione.

L'assicurazione della colonna è fatta per un anno ed è rinnovabile d'anno in anno.

Se è fatta nel corso dell'anno potrà avere un effetto maggiore o minore di mesi dodici, computando sempre per intero il mese durante il quale ha principio o fine l'assicurazione.

Essa s' intenderà spirata ove l'associato non abbia domandato per iscritto di rinnovarla per l'anno successivo, prima che spiri il mese di dicembre.

È fatta eccezione per quella quota di assicurazione di colonna che si riferisce ai passeggeri, la quale potrà essere fatta per un tempo minore di un anno.

Gli effetti dell'assicurazione della colonna s' intenderanno cessati contemporaneamente a quelli riflettenti la assicurazione del corpo ed attrezzi, per quella nave che in applicazione della penalità comminata dall'art. 14, venisse sospesa o cancellata dall'associazione.

#### Art. 47.

L'assicurazione della colonna sarà sempre fatta sulle seguenti proporzioni:

Per la navigazione del Mediterraneo, Levante ed Inghilterra;

per tonnellate 100 di registro	. . .	L. 1500
id. 200	"	. . . " 3000
id. 300	"	. . . " 4500
id. 400	"	. . . " 6000
id. 500	"	. . . " 7500
id. 600	"	. . . " 9000

coll' aumento di L. 1000 ogni 100 tonnellate per bastimento di maggiore portata.

Per la navigazione dall'Inghilterra o Mediterraneo all'America ed alle Indie :

per tonnellate 100 di registro . . .	L. 2500
id. 200 * . . . .	5000
id. 300 * . . . .	7500
id. 400 * . . . .	9300
id. 500 * . . . .	11500
id. 600 * . . . .	13500

coll'aumento di L. 1500 per ogni tonnellata per bastimenti di maggiore portata e L. 60 per ogni passeggero.

In conseguenza l'associato dovrà al tempo dell'assicurazione della colonna dichiarare la navigazione a cui la nave è destinata.

Qualunque volta occorra durante il tempo per cui la colonna è assicurata dall'associazione variare la navigazione della nave, l'associato potrà farne la dichiarazione onde diminuire od accrescere per l'avvenire, secondo le suddette proporzioni, l'assicurazione della colonna.

Di tali variazioni dovrà esser fatto cenno sul certificato d'assicurazione; esse però non avranno effetto che a valere dal principio del quadrimestre successivo.

In caso che la navigazione vera della nave sia diversa dalla dichiarata, l'assicurazione della colonna sarà bensì di pien diritto diminuita secondo le soprascritte proporzioni, ma non potrà mai per lo contrario sostenersi fatta per somma maggiore.

#### Art. 48.

L'assicurazione della colonna è constatata per ogni nave da un certificato, sottoscritto dalla Direzione, che tien luogo di contratto.

Esso deve indicare :

- 1.° Il nome e cognome dell'assicurato ed armatore.
- 2.° La qualità, il nome e la portata della nave alla quale si riferisce la colonna assicurata.
- 3.° I viaggi ai quali è destinata la nave pel tempo dell'assicurazione, se cioè di lungo corso o di gran cabotaggio.
- 4.° La durata dell'assicurazione, il suo principio e la precisa sua scadenza.
- 5.° La somma assicurata.
- 6.° Il tempo utile pel pagamento del relativo premio e le modalità d'incasso dello stesso.
- 7.° Il tempo utile per la rinnovazione dell'assicurazione, e generalmente tutte le altre più importanti condizioni della medesima.

Art. 49.

I comproprietari di una nave ammessi nell'associazione per le loro rispettive partecipazioni a norma dell'art. 5, non potranno far assicurare la quota della colonna corrispondente a dette partecipazioni, presumendosi l'intera colonna assicurata dall'armatore.

Art. 50.

L'assicurazione della colonna s'intende fatta dall'associazione a rischio comune, ma è dovuto per essa un contributo a parte, che è stabilito sulla base di un premio del 4 p. ‰ all'anno.

Questo contributo dovrà essere pagato per quadrimestre anticipato.

Il primo quadrimestre si pagherà all'atto dell'assicurazione della colonna.

Non si fa luogo a parziale restituzione del premio della colonna pagato per il quadrimestre in corso al tempo del sinistro del bastimento, quando lo stesso si sia verificato durante il suo primo periodo bimestrale.

Sono applicabili al pagamento di esso contributo le obbligazioni e penalità scritte negli art. 20, 21, e 22.

Art. 51.

Per togliere ogni causa di dissidio fra l'associato e l'associazione è pattuito espressamente che l'associato non ha obbligo di giustificare l'esistenza e la quantità della colonna, la quale s'intenderà sempre esistere a bordo della nave nella quantità assicurata finché ne dura l'assicurazione, qualunque siano il tempo e le circostanze in cui accada il sinistro della nave.

Art. 52.

È parimente statuito che i sinistri maggiori della nave enumerati nell'art. 34 dello statuto inducono sempre la presunzione della perdita della colonna: e viceversa questa perdita non è ammessa quando non si verifichi per la nave alcuno dei detti sinistri. Per conseguenza accettato dall'associazione o dichiarato valido l'abbandono della nave, esso si estende sempre alla colonna; e viceversa, escluso l'abbandono della nave, non si può far luogo nemmeno all'abbandono della colonna.

ART. 53.

Nel caso contemplati dagli art. 33 e 41 nessuna indennità è dovuta all'associato per la colonna assicurata.

ART. 54.

Nel caso dell'art. 40, la scelta fra l'azione d'abbandono e quella di avaria dovrà sempre farsi cumulativamente per la nave e per la colonna. Se l'associato sceglie l'azione di avaria, non si fa luogo ad un regolamento speciale d'avaria per la colonna.

ART. 55.

L'assicurazione della colonna non è compresa nel limite del valore assicurabile dall'associazione stabilito dall'art. 16.

Per conseguenza la colonna potrà essere assicurata oltre il rischio massimo di Lire it. 200,000 stabilito per l'assicurazione del corpo ed attrezzi di una nave.

ART. 56.

L'associato che ha assicurato la colonna non può in caso d'abbandono fare sui noli delle mercanzie alcuna deduzione per tutto ciò che a norma dell'art. 46 è compreso nell'assicurazione della colonna, nemmeno sotto il pretesto che siano state fatte spese durante la navigazione della nave.

ART. 57.

Nel resto si applicano all'assicurazione della colonna tutte le altre disposizioni dello statuto in quanto sono compatibili colle precedenti.

## CAPO V.

### Del fondo comune e della sua contabilità.

#### Art. 58.

Le quote di deposito versate dagli associati formano il fondo comune destinato a fornire i mezzi pel pronto pagamento dei sinistri.

#### Art. 59.

Il fondo comune deve essere impiegato presso l'istituto bancario *Credito degli Armatori*, in modo che produca interesse e rimanga disponibile.

Gli interessi saranno portati in aumento del fondo comune.

#### Art. 60.

I rendiconti dell'associazione devono farsi per ogni bimestre, e i riparti passivi che ne risultano sono addebitati all'associato.

Le quote dei riparti passivi quadrimestrali pagate sono scritturate a credito dello associato.

Tutti coloro che saranno ammessi all'associazione al principio di un bimestre o nel corso dello stesso sopporteranno le passività che risulteranno dai sinistri avvenuti durante il medesimo, ma non saranno passibili delle perdite provenienti dai bimestri precedenti.

I rendiconti bimestrali insieme al bilancio annuale dovranno dalla Direzione essere presentati alla Commissione dei conti cui spetta sottoporli all'approvazione dell'Assemblea Generale.

## CAPO VI.

### Della Direzione ed Amministrazione dell'Associazione.

#### Art. 61.

La rappresentanza, l'amministrazione e la cura di tutti gli interessi dell'associazione è affidata a tre Direttori e ad un Consiglio di Amministrazione.

Due Direttori almeno dovranno rivestire la qualità di capitano marittimo.

Per la validità d'ogni atto della Direzione è necessario il concorso di due Direttori, a meno che non si tratti di comunicazioni o pratiche amministrative per cui basterà quella di un solo.

Le spese di amministrazione sono prelevate dal fondo comune.

#### Art. 62.

I Direttori sono nominati fra gli associati dall'Assemblea Generale.

Le loro attribuzioni e doveri sono i seguenti :

- 1.° Ricevono e provvedono sulle domande di ammissione, ordinano le perizie, rilasciano i certificati.
- 2.° Nominano e revocano gli impiegati i quali sono tutti sotto la loro dipendenza riferendone però al Consiglio d'Amministrazione nella sua prima adunanza.
- 3.° Ricevono tutte le dichiarazioni che gli associati devono fare all'associazione a mente del presente statuto e della legge.
- 4.° Sorvegliano la contabilità e firmano la corrispondenza.
- 5.° Rilasciano mandati di pagamento per qualunque siasi causa.
- 6.° Curano i recuperi dipendenti dall'abbandono delle navi.
- 7.° Regolano i conti degli associati che cessano.
- 8.° Formano i rendiconti bimestrali e il bilancio annuale e li sottopongono all'approvazione della Commissione dei conti.
- 9.° Intervengono a tutte le adunanze del Consiglio con voto consultivo e fanno allo stesso ed all'Assemblea Generale tutte le proposte e le relazioni che credono opportune.
- 10.° Eseguiscono le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea Generale.

Ed in generale fanno nell'interesse dell'associazione tutti gli atti che non sono dallo statuto riservati al Consiglio od all'Assemblea Generale.

ART. 63.

Il Consiglio d'amministrazione è composto di quindici Consiglieri nominati dall'Assemblea Generale.

ART. 64.

Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza di voti, un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, il quale ultimo potrà anche essere scelto fuori del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza almeno di sette membri, meno nei casi previsti dagli articoli 37 e 38 in cui sarà necessaria la presenza della maggioranza.

In mancanza del Presidente il Consiglio è presieduto da chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prepondera il voto del Presidente.

Il Consiglio tiene processo verbale delle sue sedute, il quale è approvato nella seduta successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio si raduna ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quante volte il bisogno lo richiede, per convocazione fattane dalla Direzione o dal Presidente o in seguito a dimanda di quattro Consiglieri.

Le funzioni dei membri del Consiglio e Direttori sono regolate con medaglie di presenza di cui nel Regolamento interno.

ART. 65.

Le attribuzioni del Consiglio sono:

1.º Determina la pianta ed il numero degli impiegati; approva le nomine e le revoche fattene dai Direttori, ne fissa gli stipendi e nomina i periti.

2.º Forma i regolamenti d'amministrazione interna e ne cura l'osservanza.

3.º Nomina, in caso di mancanza dei Direttori, chi ne faccia provvisoriamente le funzioni fino alla nuova nomina dell'Assemblea Generale.

4.º Sorveglia l'andamento dell'amministrazione, ispeziona i libri di scrittura.

5.º Ordina il pagamento dei sinistri dopo il rapporto fattene dai Direttori.

6.º Autorizza le liti attive e passive, le transazioni e i compromessi.

7.º Fissa il riparto passivo quadrimestrale da pagarsi dagli associati.

8.º Autorizza la Direzione a far riassicurare bastimenti iscritti nell'associazione.

9.º Convoca l'Assemblea Generale.

10.º Ed in generale rappresenta gli interessi degli associati.

Art. 66.

La Commissione dei conti è composta di cinque associati nominati annualmente dall'Assemblea Generale. Essi sono sempre rieleggibili, e le loro funzioni sono regolate da medaglie di presenza di cui nel Regolamento interno.

Art. 67.

La Commissione dei conti ha per attribuzione speciale di esaminare i rendiconti bimestrali ed il bilancio annuale e sottoporli all'Assemblea Generale.

A tale effetto ha diritto di avere comunicazione di tutti i libri e carte sociali e di verificare lo stato di cassa, e può, per gravi motivi, richiedere dal Consiglio la convocazione straordinaria dell'Assemblea Generale.

Per la validità dei suoi atti sarà necessaria la presenza di tre membri.

Art. 68.

Tutte le perizie per le valutazioni di cui è parola nel presente statuto devono eseguirsi dai periti dell'Associazione.

La nomina di essi è fatta dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa il numero.

Le visite ai bastimenti devono essere fatte da tre di essi possibilmente per turno, salvo il diritto di scelta riservato alla Direzione.

Sarà in facoltà del Consiglio nominare fra di essi un Capo perito.

I periti non hanno stipendio fisso, ma ricevono per ogni perizia gli onorari stabiliti dai Regolamenti di amministrazione interna.

Art. 69.

La Direzione, il Consiglio di Amministrazione ed i Periti sono rinnovati per un terzo ogni anno.

Nel primo e secondo anno si estraggono a sorte dal Consiglio, nel mese precedente l'Assemblea Generale ordinaria, i nomi di un Direttore, di cinque Consiglieri e dei periti che devono essere surrogati. Nel terzo anno scadono coloro che non furono estratti negli anni precedenti, e negli anni successivi scadono coloro che furono in carica per un triennio.

I funzionari che furono in carica durante un triennio non possono essere rieletti se non trascorso un anno dalla cessazione delle loro funzioni.

Art. 70.

Le funzioni del Cassiere saranno determinate dal Consiglio di amministrazione.

## CAPO VII.

### Dell'Assemblea Generale.

Art. 71.

L'Assemblea Generale degli associati si raduna ordinariamente una volta all'anno nel mese di Gennaio e straordinariamente quante volte il bisogno lo richiede in seguito a convocazione fattane dal Consiglio.

Il Consiglio non può rifiutare la convocazione ogni qualvolta gliene sia fatta domanda dalla Direzione, dalla Commissione dei conti o dal decimo degli associati.

Art. 72.

La convocazione dell'Assemblea si fa per mezzo di avvisi nel giornale scelto dal Consiglio per le pubblicazioni riguardanti l'associazione, e di lettere recapitate al domicilio eletto da ciascun associato, il tutto quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Gli avvisi conterranno la indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e se l'Assemblea sia di 1.<sup>a</sup> o 2.<sup>a</sup> convocazione.

Nelle lettere, sarà inoltre trascritto l'ordine del giorno delle pratiche a trattarsi.

Art. 73.

Per la valida costituzione dell'Assemblea onde possa deliberare sulle pratiche all'ordine del giorno, si richiede la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la quarta parte degli associati e la quarta parte dei valori mutuamente assicurati.

Nel caso che alla prima chiamata non si verificino tali condizioni avrà luogo una

seconda adunanza, che potrà preventivamente essere indicata negli avvisi e lettere di prima convocazione, coll'intervallo di tre giorni almeno dalla prima ed in essa l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e l'interesse da essi rappresentato.

L'avviso per la seconda convocazione sarà solamente ripetuto sul giornale.

L'Assemblea di seconda convocazione validamente costituita può esaurire l'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli associati che assistono alla stessa e l'interesse da essi rappresentato.

Art. 74.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o chi ne fa le veci è eziandio il Presidente dell'Assemblea Generale ed in mancanza supplisce il più anziano fra i Consiglieri presenti.

Lo stesso nomina ad ogni adunanza un Segretario e due Scrutatori per compiere l'Ufficio di Presidenza, scegliendoli fuori del Consiglio d'amministrazione.

Art. 75.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese alla maggioranza assoluta degli associati presenti. Il processo verbale delle prese deliberazioni è redatto, firmato ed approvato, seduta stante, dall'Ufficio di Presidenza e consegnato alla Direzione.

Art. 76.

Ogni associato ha diritto d'intervenire all'Assemblea Generale.

Il numero dei voti di ciascun associato è determinato dal valore assicurato dall'associazione nel modo seguente:

Da L. 10,000 a 50,000 . . . . .	voti 1
» 50,000 » 100,000 . . . . .	» 2
» 100,000 » 150,000 . . . . .	» 3
» 150,000 » 200,000 . . . . .	» 4

Per valori maggiori delle L. 200,000 . . . . . » 5

Gli associati possono farsi rappresentare all'Assemblea per procura conferita anche con semplice lettera. Se il procuratore è associato non potrà rappresentare più di altri cinque associati. Gli estranei all'Associazione non potranno che rappresentare un solo associato.

Art. 77.

Le attribuzioni dell'Assemblea Generale sono:

1.° Nominare e revocare i membri del Consiglio di amministrazione, i Direttori e la Commissione dei conti.

2.° Approvare i conti e i bilanci annuali.

3.° Deliberare lo scioglimento o la continuazione dell'associazione nel solo caso previsto dall'articolo 4.

4.° Deliberare su tutte le proposte che possono essere fatte all'Assemblea dal Consiglio, dalla Direzione, dalla Commissione dei conti o da dieci associati sottoscritti alla proposta. Le proposte devono essere presentate al Consiglio venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

5.° Modificare gli statuti dell'associazione.

In quest'ultimo caso però dovranno intervenire alla prima convocazione tanti associati che rappresentino la metà dei valori assicurati ed il terzo del numero degli associati, ed alla seconda convocazione tanti associati che rappresentino almeno il quarto dei valori, qualunque sia il loro numero.

## CAPO VIII.

### Disposizioni Generali.

Art. 78.

Insergendo contestazioni fra gli associati e la Direzione, sarà cura di quest'ultima e del Consiglio di tentare tutte le vie conciliative specialmente ricorrendo alla nomina d'arbitri conciliatori, eletti in conformità della legge.

Art. 79.

I bastimenti ammessi nell'associazione dovranno portare ad un albero un segnale conforme al modello stabilito portando il numero della loro iscrizione.

Art. 80.

I capitani dei bastimenti ammessi nell'associazione dovranno in qualunque pericolo

prestarsi vicendevolmente aiuto e soccorso. A quest' effetto il bastimento che si troverà in pericolo, il capitano farà alzare la bandiera nazionale inderna e quella col numero d'iscrizione, e i capitani dei bastimenti dell'associazione, nonchè gli Agenti della stessa che vedranno questo segnale, dovranno prestare alla nave pericolante tutti i soccorsi possibili.

Le spese e i danni debitamente giustificati, che essi incontreranno nel prestare soccorso, saranno risarciti dall'associazione al loro arrivo in Genova, quando non abbiano potuto averne risarcimento dal bastimento salvato od altrimenti; l'associazione subentrerà in tal caso nelle loro ragioni per valersene, occorrendo, contro i proprietari della nave salvata.

I capitani in caso di sinistro o d'avarie contemplate dallo statuto dovranno uniformarsi agli ordini che venissero dati dall'associazione per le occorrenti operazioni di riparazione o salvataggio.

Inoltre sarà cura dei Direttori e del Consiglio di pubblicare le azioni onorevoli dei capitani e degli agenti che contribuirono all'altrui salvezza.

In tal caso sarà consegnato ai capitani, ed anche, occorrendo, alle persone dell'equipaggio, un attestato che faccia menzione onorevole del fatto; essi potranno anche essere remunerati.

#### ART. 81.

È in facoltà del Consiglio d'Amministrazione, accordare al Capitano ed equipaggio di una nave assicurata, in caso di sinistro che dia luogo all'abbandono, un premio estensibile fino al 10 % sull'ammontare del netto ricupero pervenuto all'associazione, qualora risulti che questo si sia ottenuto per l'opera e le cure speciali da essi prestata. Il premio sarà ripartito fra il capitano e l'equipaggio nel modo che il Consiglio crederà meglio.

#### ART. 82.

Il capitano comandante un bastimento ammesso nell'associazione, in caso di sinistro, dovrà, qualora richiesto, giustificarsi nanti il Consiglio, prima di poter prendere il comando d'altro bastimento iscritto nella medesima.

## CAPO IX.

### Disposizioni Transitorie.

#### Art. 83.

Tutte le valutazioni dei bastimenti iscritti nell'associazione dovranno di mano in mano che scadono quelle ora in corso essere regolate quanto alle ulteriori scadenze in conformità dell' art. 42.

#### Art. 84.

Il presente statuto avrà vigore a partire dalla mezzanotte del 31 Dicembre 1872 tempo medio di Roma e da quell' epoca sarà applicato a tutti gli associati indistintamente.

#### Art. 85.

Gli associati che hanno attualmente le colonne delle loro navi assicurate fuori dell' associazione potranno farle assicurare dall' associazione allo spirare delle sicurtà in corso.

